

 PROVINCIA DI AREZZO	Provedimen N° 22/EC del 5/02/2010 pagina 13 di 229	MARCA DA BOLLO Ministero dell'Interno e delle Finanze QUATTORDICI/62 09029721 000007AF 00350001 00048128 09/02/2010 12:38:25 0001-00009 8843596F79EAD5C6 IDENTIFICATIVO 81890406226987
		 0 1 09 060622 696 7 

RICORDATO che l'art. 14 – garanzie finanziarie – del D.Lgs. 36/2003 dispone in ordine alle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio degli impianti di discarica; in particolare prevede la prestazione di:

- garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica – commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa;
- garanzia per la gestione successiva alla chiusura – commisurata al costo complessivo della gestione post – operativa;

CONSIDERATO che, allo stato, non risulta dettata alcuna disposizione normativa o indicazione, di carattere nazionale o regionale, riferibile alla durata, agli oggetti, alle condizioni ed alla determinazione dell'importo effettivo delle garanzie finanziarie di cui sopra, dato che l'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 indica solo in forma generica i parametri con riferimento ai quali le stesse debbono essere commisurate;

RITENUTO di dover attivare, con riferimento al tema delle garanzie finanziarie, quanto prima, tutte le azioni necessarie a richiedere chiarimenti ai Ministeri competenti ed alla Regione Toscana, funzionali a definire la problematica da tempo emersa, ampiamente discussa e, ancora, non chiarita;

RICORDATO che, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 59/2005, "L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale";

CONSIDERATO che, secondo l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 59/2005, "L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I è rilasciata



Provvedimento d'ingenziale



N° 22/EC del 5/02/2010 pagina 14 di 229

tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili...";

VISTE le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, applicabili all'attività condotta nell'impianto di Castiglion Fibocchi dalla Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., in particolare:

- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 31 gennaio 2005 – Allegati I e II;
- Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

PRECISATO che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, il presente provvedimento "sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II";

VISTO l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 59/2005, a norma del quale "... I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto...";

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.Lgs. 59/2005 prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

RITENUTO di fissare le prescrizioni ed i limiti di emissione, conseguenti all'adozione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), nonché la frequenza e le modalità di comunicazione dei dati ottenuti, come riportati nell'Allegato Tecnico e nel Piano di Controllo, allegati al presente atto;

VISTO l'art. 7, in particolare il comma 9, del D.Lgs. 59/2005, che stabilisce le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

DISPONE

1 **APPROVARE**, per le motivazioni in narrativa riportate, il progetto di modifica sostanziale dell'impianto di discarica ubicato in Località il Pero, in Comune di Castiglion Fibocchi, presentato dalla Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. con nota ns. prot. n. PG54602 del 27 dicembre 2006, così come modificato ed integrato con note ns. prot. n. 125199 del 30 giugno 2009, ns. prot. n. 132110 del 8 luglio 2009, ns. prot. n. 203673 del 29 ottobre 2009, e ns. prot. n. 240531 del 17 dicembre 2009;



Provvedimento d'urgenza



N° 22/EC

del 5/02/2010

pagina 15 di 229

PROVINCIA
DI AREZZO

2 **DI AUTORIZZARE** la realizzazione delle modifiche all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in Località Il Pero, in Comune di Castiglion Fibocchi, secondo i contenuti e gli elaborati progettuali presentati. I lavori relativi dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data del presente atto e dovranno essere completati entro i termini indicati nella documentazione;

3 **DI PRECISARE** che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90 e segg. del D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori ed avvertire entro 24 ore la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Ed inoltre è il caso di far presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela;

4 **DI PRECISARE** che l'importo, pari a € 7.800,00, da corrispondere all'Unione dei Comuni del Pratomagno in sostituzione del rimboschimento compensativo, dovrà essere versato entro 90 giorni dal presente Provvedimento; copia dell'attestazione di pagamento dovrà essere inviata alla Provincia;

5 **DI PRECISARE** che, al termine della realizzazione degli interventi relativi ai singoli moduli, dovranno essere inviati alla Provincia ed al Comune:

- certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e validato dal collaudatore dell'opera da cui si evince che le parti tecnologiche ed impiantistiche sono state realizzate conformemente al progetto approvato;

6 **DI RILASCIARE** nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, nel rispetto ed a seguito della procedura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2005, alla Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., con sede legale in Strada Provinciale n. 7 di Piantravigne, in Comune di Terranuova Bracciolini, quale Gestore dell'impianto di discarica rifiuti non pericolosi ubicato in Località Il Pero, Strada Provinciale Setteponti, nel Comune di Castiglion Fibocchi, relativamente alla attività, condotta nello stesso impianto, ricompresa nel punto 5.4 dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005 - "discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti" con le prescrizioni contenute nei seguenti Allegati che formano parte integrale e sostanziale del presente atto:

- 1 Allegato Tecnico
- 2 Piano di Controllo;

7 **DI APPROVARE**

1. il Piano di Sorveglianza e Controllo;
2. il Piano di Gestione operativa;



Provvedimento dirigenziale



N° 22/EC

del 5/02/2010





pagina 16 di 229

PROVINCIA
DI AREZZO

3. il Piano di Gestione post-operativa;
4. il Piano di ripristino ambientale;
5. il Piano Finanziario;

allegati al presente Provvedimento e che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;

- 8 **DI CLASSIFICARE** l'impianto nella sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi quale discarica di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 7 del D.M. 3 agosto 2005: "discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas";
- 9 **DI CONSENTIRE** la deroga al parametro DOC, come previsto dall'art. 7, comma 2, dello stesso Decreto, in ordine ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- 10 **DI PRECISARE** che la presente autorizzazione costituisce autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in Località Il Pero, in Comune di Castiglion Fibocchi; le capacità dei moduli dell'impianto sono riportate nella **Tabella D** dell'**Allegato Tecnico**;
- 11 **DI AUTORIZZARE l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti R3 e R11**, da effettuarsi, per i quantitativi e le tipologie di rifiuti, pneumatici, interi e triturati, codice CER 16 01 03, indicate al punto 5.3 dell'Allegato Tecnico al presente Provvedimento, da impiegare nell'impianto come materiale tecnico di ingegneria;
- 12 **DI AUTORIZZARE l'esercizio dell'operazione di recupero di rifiuti R11**, da effettuarsi, per i quantitativi e le tipologie di rifiuti, compost fuori specifica, codice CER 19 05 03, indicate al punto 5.4 dell'Allegato Tecnico al presente Provvedimento, da impiegare nell'impianto come materiale tecnico;
- 13 **DI SUBORDINARE** l'inizio dell'attività di gestione dei rifiuti relativa ai nuovi moduli di discarica, volta a volta realizzati, di cui al progetto approvato, alla preventiva verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto stesso, da effettuarsi mediante appositi sopralluoghi, così come stabilito dai commi secondo e terzo dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2003, sulla base di specifica istanza formulata anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- 14 **DI PRESCRIVERE** che il Gestore presenti, entro 60 giorni dalla data del presente Provvedimento, un idoneo progetto di variante al progetto presentato che preveda la realizzazione/gestione di un apposito modulo per lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto in matrice cementizia o resinoida esclusivamente di provenienza urbana; restano fatti salvi gli adempimenti previsti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- 15 **DI PRESCRIVERE** che, con riferimento al piano di derattizzazione, che appare sottodimensionato nell'individuazione della frequenza degli interventi, il Gestore dovrà presentare, alla Provincia ed alla Azienda U.S.L. 8, entro 90 giorni dalla data del presente

 Ecologia  PROVINCIA DI AREZZO	<h1>Provvedimen</h1>	MARCA DA BOLLO Ministero dell'Interno e delle Finanze QUATTORDICI/62 00029721 000007AF 00350001 00048129 09/02/2010 12:35:31 0001-00009 322CC1BA1A380962 IDENTIFICATIVO 01099006226955
	 0 1 09 060622 695 6	

Provvedimento, specifica relazione che contenga valutazioni sull'efficacia del piano di derattizzazione proposto, facendo riferimento anche ai dati di consumo delle esche, al fine di precisare l'eventuale necessità di interventi correttivi;

16 **DI PRECISARE** che il Piano di Gestione Operativa dovrà essere attuato anche nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- dovrà essere data comunicazione preventiva delle date previste e delle relative modalità degli interventi di derattizzazione e demuscazione, con un anticipo di almeno 7 giorni, al Dipartimento della Prevenzione della Azienda U.S.L. 8;

17 **DI DARE ATTO** che le Migliori Tecniche Disponibili proposte dalla Società risultano applicate, come precisato al punto 1 dell'Allegato Tecnico al presente Provvedimento; pertanto, le prescrizioni contenute nel presente atto sono da considerarsi immediatamente applicabili;

18 **DI DARE ATTO** che il presente Provvedimento ha validità di **5 (cinque) anni**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 e, pertanto, andrà a scadere il giorno **5 febbraio 2015**; il rinnovo dovrà essere richiesto dal Gestore almeno **1 anno** prima della scadenza;

19 **DI DARE ATTO** che il presente Provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, "sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II". In particolare l'elenco degli atti sostituiti sono di seguito riportati:

- Provvedimento dirigenziale n. 89/EC del 30/06/2006;
- Provvedimento dirigenziale n. 149/EC del 27/09/2007;
- Provvedimento dirigenziale n. 95/EC del 16/06/2008;
- Provvedimento dirigenziale n. 165/EC del 14/10/2008;
- Provvedimento dirigenziale n. 224/EC del 31/12/2008;

20 **DI RICORDARE** che il Gestore nel corso dell'esecuzione delle opere autorizzate con il presente atto è, comunque, tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti;

21 **DI PRESCRIVERE**, alla Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A, la presentazione, entro giorni 90 (novanta), di valide garanzie finanziarie, gli importi delle quali vengono riportati in **Tabella G all'Allegato Tecnico**, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2003, secondo i seguenti oggetti, importi e condizioni:



Provvedimento d'ingegneria



PROVINCIA
DI AREZZO

N° 22/EC del 5/02/2010 pagina 18 di 229

- **garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica** – commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa: € 1.538.625,33, validità **5 febbraio 2017**; tale garanzia verrà adeguata a seguito dell'attivazione dell'esercizio dei vari moduli ovvero a seguito della chiusura degli stessi;
- **la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica**, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, e garantisce alla Provincia, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato al punto precedente, le somme che la Contraente, e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge, siano tenuti a corrispondere al Beneficiario a copertura delle spese per la corretta gestione dei rifiuti, la bonifica ed il ripristino ambientale del sito in dipendenza dell'attività svolta ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente garanzia finanziaria e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dalla presente autorizzazione, da eventuali convenzioni o da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti ed Organi pubblici, anche di controllo, in riferimento allo svolgimento dell'attività di cui sopra;
- **garanzia per la gestione successiva alla chiusura** – commisurata al costo complessivo della gestione post – operativa: € 18.251.557,66, validità **5 febbraio 2017**; tale garanzia verrà adeguata a seguito dell'attivazione dell'esercizio dei vari moduli;
- **la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica** assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, relative alla gestione successiva alla chiusura della discarica, e, pertanto, assicura che le procedure e gli adempimenti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 36/2003 siano eseguiti, e garantisce alla Provincia, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato al punto precedente, le somme che la Contraente, e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge, siano tenuti a corrispondere al Beneficiario a copertura delle spese per la corretta gestione dei rifiuti, la bonifica ed il ripristino ambientale del sito in dipendenza dell'attività svolta ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente garanzia finanziaria e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dalla presente autorizzazione, da eventuali convenzioni o da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti ed Organi pubblici, anche di controllo, in riferimento allo svolgimento dell'attività di cui sopra.

La Provincia dovrà espressamente accettare tali garanzie;

22 **DI PRECISARE** che gli oggetti, gli importi e le condizioni delle garanzie finanziarie da prestarsi, di cui al precedente punto, vengono stabiliti in via del tutto provvisoria nella attesa che vengano dettate le indispensabili disposizioni normative di dettaglio per la piena applicazione delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 10 e 14 del D. Lgs. 36/2003; pertanto, la Provincia potrà richiedere al soggetto gestore di integrare, entro termini dalla stessa fissati, importi, oggetti e condizioni delle garanzie finanziarie già prestate per adeguarle alle nuove disposizioni normative;



Provvedimento dirigenziale



N° 22/EC del 5/02/2010 pagina 19 di 229

- 23 **DI DARE ATTO** che, date le caratteristiche e le peculiarità di un impianto di discarica, al fine di garantire il più scrupoloso rispetto delle finalità previste dal combinato disposto dell'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2003, l'Ente autorizzante, su proposta del gestore e/o degli Enti di Controllo, potrà disporre tutte le modifiche e/o integrazioni all'atto autorizzatorio che a tal fine si dovessero rendere necessarie, come, peraltro, previsto anche dal comma sesto, dell'art. 13 del D.Lgs. 36/2003;
- 24 **DI PRESCRIVERE** l'obbligo di eseguire il Piano di ripristino ambientale, come approvato, secondo quanto stabilito alla lettera m), comma 2, dell'art. 10 del D.Lgs. 36/2003;
- 25 **DI RICORDARE**, che, come disposto dal comma secondo, dell'art. 13, del D.Lgs. 36/2003 la manutenzione, la sorveglianza ed i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, oltre il periodo di anni 50 già previsto per la gestione post-operativa, fino a che la Provincia accerti che la discarica non comporti rischi per la salute e l'ambiente;
- 26 **DI PRECISARE** che la discarica dovrà essere gestita secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché le prescrizioni e puntualizzazioni contenute nel presente atto. Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono includere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati prodotti e ne ribadiscono, pertanto, il contenuto, definendolo, se nel caso, in modo più preciso. Qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni;
- 27 **DI RICORDARE**, infine, che, conformemente a quanto stabilito al comma primo, dell'art. 13 del D.Lgs. 36/2003, nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dalla presente autorizzazione e dai Piani di Gestione operativa, post - operativa, di Sorveglianza e Controllo e di ripristino ambientale, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;
- 28 **DI PRECISARE** che l'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza od incolumità degli addetti;
- 29 **DI PRECISARE** che dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sulla razionale collocazione dei materiali in deposito e sulle cautele da adottare nella movimentazione dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi di intervento in caso di eventuali accidentali sversamenti o incidenti;
- 30 **DI PRECISARE** che il Gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 59/2005, nonché le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 10,



Provvedimento d'urgenza



N° 22/EC del 5/02/2010 pagina 20 di 229

comma 4 dello stesso. A seguito di tali comunicazioni la Provincia procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 59/2005;

31 **DI PRECISARE** che potrà essere disposto il riesame della presente Autorizzazione nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite nell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005;

32 **DI PRECISARE**, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della L. 241/1990 che:

- l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Provvedimento amministrativo è il Servizio Ecologia della Provincia di Arezzo, con sede in via San Lorentino n. 25 – Arezzo;
- è stata assegnata al Dott. Patrizio Lucci la responsabilità del procedimento di cui all'oggetto;
- copia del presente atto e degli atti relativi al procedimento restano disponibili in visione presso il Servizio Ecologia di cui sopra;

33 **DI PRECISARE** che, come previsto dall'art. 11, commi 1, 2 e 8, del D.Lgs. 59/2005, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti al Gestore, secondo le modalità e le frequenze stabilite dalla presente autorizzazione, come pure i risultati dei controlli programmati delle emissioni richiesti dalle condizioni della presente autorizzazione, o, comunque, in possesso della Provincia, vengono messi a disposizione del pubblico per mezzo del Servizio Ecologia nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2005;

34 **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, che i soggetti interessati possono presentare ricorso gerarchico a questa Amministrazione, nei modi di legge, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

Il presente Provvedimento sarà trasmesso in copia:

- alla Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.;
- al Comune Castiglion Fibocchi;
- all'Autorità di Ambito Toscana Sud;
- alla Polizia provinciale, per le funzioni di controllo di competenza;
- al Dipartimento provinciale A.R.P.A.T., per le funzioni di controllo di competenza;
- al Dipartimento della prevenzione della Azienda U.S.L. 8, per le funzioni di controllo di competenza;
- alla Regione Toscana – Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali – Settore Rifiuti e Bonifiche;
- alla Regione Toscana - Settore Qualità dell'aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- alla Regione Toscana – Direzione Generale Bilancio e Finanze – Settore Tributi;
- alla Direzione generale A.R.P.A.T.;
- al Servizio Difesa del Suolo della Provincia;



Provvedimento dirigenziale



PROVINCIA
DI AREZZO

N° 22/EC del 5/02/2010 pagina 21 di 229

- alla Sezione regionale del Catasto Rifiuti;
- alla Sezione regionale della Toscana dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- all'Unione dei Comuni del Pratomagno;
- alla Soprintendenza Archeologica per la Toscana.

Il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale per 15 giorni consecutivi.

Stante l'urgenza, il presente Provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Sono fatte salve prescrizioni, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti ed organismi.

Allegati:

- 1 Allegato Tecnico
- 2 Piano di Controllo
- 3 Piano di Sorveglianza e Controllo
- 4 Piano di Gestione operativa
- 5 Piano di Gestione post-operativa
- 6 Piano di ripristino ambientale
- 7 Piano Finanziario

PA/PS/PL

IL DIRIGENTE

Dott. Patrizio Lucci

